



ZONA SOCIALE N. 12

Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficule, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ai sensi dell'art. 265 del T.U. 11/2015

(ex art. 30 D.Lgs n. 267/2000)

L'anno 2024 addì 31 del mese di Gennaio, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di Orvieto, Comune capofila della Zona Sociale n. 12, sono presenti:

- PAmministrazione Comunale di Allerona**, rappresentata dal Sindaco, Sauro Basili
- PAmministrazione Comunale di Baschi**, rappresentata dal Sindaco, Damiano Bernardini
- PAmministrazione Comunale dei Castel Giorgio**, rappresentata dal Sindaco, Andrea Garbini
- PAmministrazione Comunale di Castel Viscardo**, rappresentata dal Sindaco, Daniele Longaroni
- PAmministrazione Comunale di Fabro**, rappresentata dal Sindaco, Diego Masella
- PAmministrazione Comunale di Ficule**, rappresentata dal Sindaco Pierluigi Maravalle
- PAmministrazione Comunale di Montecchio**, rappresentata dal Sindaco, Federico Gori,
- PAmministrazione Comunale di Montegabbione**, rappresentata dal Sindaco, Fabio Roncella
- PAmministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto**, rappresentata dal Sindaco, Angelo Larocca
- PAmministrazione Comunale di Orvieto**, rappresentata dal Sindaco, Roberta Tardani
- PAmministrazione Comunale di Parrano**, rappresentata dal Sindaco, Valentino Filippetti
- PAmministrazione Comunale di Porano**, rappresentata dal Sindaco, Marco Conticelli

PREMESSO

- che la Regione dell'Umbria ha provveduto al riordino della normativa in materia di sanità e servizi sociali, che l'emanazione della Legge Regionale 09/04/2015 n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali" e nella quale si definiscono le modalità organizzative e gestionali delle Zone Sociali, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.01.2001 e dalla Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'B. B.', 'A. B.', 'D. L.', 'A. L.', 'R. T.', 'V. F.', 'M. C.', and 'S. B.']

politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 265 della l.r. n. 11/2015, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come indicato dall'art. 282 della l.r. 11/2015;
- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti;
- che, ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'*Associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*, di cui all'art. 30 del D. Lgs 267/2000;
- che i sopra citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni pubbliche di cui alla presente convenzione (interventi e servizi sociali), mediante:
 - a) la delega delle funzioni gestionali ed amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Orvieto, che opera quale **Comune Capofila** in luogo e per conto degli Enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza di Zona**, ai sensi dell'art. 271 TU 11/2015 composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati;
 - c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano ai sensi dell'art. 268b bis, c.2, TU 11/2015**, già operante in questa Zona Sociale;
 - d) la individuazione della figura del **Responsabile Sociale di Zona**, c.2 art. 268 bis TU 11/2015;
 - e) la presenza di Uffici territoriali aventi funzione di servizio sociale pubblico ed universalistico quali **l'Ufficio della Cittadinanza**

PRESO ATTO:

- del D.Lgs 112/98 attraverso il quale vengono definite sia le attività e le aree di intervento oggetto dei servizi sociali: *"per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 128-132), sia i compiti attribuiti ai comuni quali: "i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali..."*;
- della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" la quale, tra le funzioni delle Regioni (art.8, comma 3, lettera a) annovera quella della determinazione degli ambiti territoriali, oggi zone sociali, per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già esistenti;
- del dispositivo dell'articolo 30 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., che sancisce la possibilità degli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare tra loro apposite convenzioni;

- della legge costituzionale n. 3/2001 (modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale stabilisce che alle regioni spetta la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza salvo per la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali” (art. 117 comma 2, lettera m);
- del D. Lgs 118/2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1,2 della legge 05/05/2009 n. 42” (e successive modifiche del D.Lgs 10/08/2014 n. 126), che individua nell’armonizzazione dei sistemi contabili il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili e stabilisce l’obbligo per tutti i comuni a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti;
- del PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) n. 8610 finale del 23.11.2022 (CCI 2021IT05SFPR016)- approvazione delle linee strategiche per la programmazione per l’avvio delle prime quattro azioni dell’Asse Inclusion e , obiettivi specifici h) e k), da attuare su scala territoriale a livello di Zona Sociale;
- che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto con l’introduzione del D.Lgs. n. 147 del 15.09.2017 il rafforzamento dei servizi sociali in capo ai Comuni, individuando gli Ambiti territoriali quali diretti interlocutori, e con l’introduzione del reddito di Cittadinanza, di cui al D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con L. n. 26 del 28.03.2019, vengono posti in capo ai servizi sociali dell’Ambito nuovi compiti per la gestione dei patti di lavoro e dei Patti per l’inclusione sociale;
- Con il Decreto-legge 4 Maggio 2023 n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n.85, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, è istituita, a decorrere dal 1°Gennaio 2024, una nuova misura di inclusione sociale e lavorativa denominata Assegno di Inclusione (ADI), quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
- che la regione Umbria con DGR n. 431 del 236.04.2023 ha approvato il PIANO REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2021-2023 “Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà triennio 2021-2023 di cui al D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura di contrasto alle povertà” stabilendo che “la programmazione nazionale per l’inclusione sociale rappresenta un’importante opportunità per esercitare un ruolo significativo nell’attuazione di una strategia trasversale e su più livelli (nazionale, regionale, e locale) per il contrasto alla povertà, in coerenza con gli artt.1 e 3 della Costituzione Italiana”;
- che la Regione Umbria, nel Piano Regionale, indica le condizioni richieste ai territori per lo sviluppo della programmazione locale tra cui:
 - a) adottare una visione “allargata” del target dei destinatari, proprio per poter cogliere al meglio la complessità della situazione socio-economica e la multidimensionalità della povertà(non solo economica, ma anche abitativa, relazionale, ecc....) dando pieno corso al cambio di modello introdotto dal D. Lgs. N. 147/2017, che porta i servizi sociali ad affrontare, oltre all’integrazione sociosanitaria fino ad oggi prevalente, quella socio-lavorativa e quella con le restanti politiche, “secondo una prospettiva bio-ecologica dello sviluppo umano”;
 - b) lavorare ad una piena integrazione tra l’offerta delle politiche socio assistenziali e quella delle altre aree, quali: lavoro, salute, formazione, casa, trasporti, cultura e sport,

- ragionando e operando in un'ottica di complementarietà delle risorse, condivisione di strumenti e modalità operative comuni ai vari attori. L'integrazione tra politiche deve avvenire sia a livello regionale sia locale, in particolare impegnando quest'ultimo livello;
- c) creare percorsi amministrativi ed organizzativi finalizzati ad una progressiva evoluzione dei sistemi di aiuto che porti a mitigare la frammentazione tanto a livello istituzionale quanto a livello organizzativo. Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, sicuramente rappresenta un elemento chiave la definizione chiara e condivisa del ruolo, dell'operatività e, in ultima analisi, della legittimazione riconosciuta agli Ambiti Territoriali;
- d) valorizzare, disseminare e rilanciare le buone prassi maturate sul territorio, in particolare quelle inerenti alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore, gli Istituti Scolastici, altri soggetti istituzionali e le Comunità territoriali dato che sempre più possono divenire risorse per aiutare ad intercettare nuove problematiche e nuovi bisogni, ma anche per avviare processi di innovazione.

TENUTO CONTO dell'evoluzione della normativa regionale in materia di servizi sociali e di riforma del sistema amministrativo regionale ed in particolare, nella fase attuale:

- **Con la L.R. 2 aprile 2015 n. 10**, "Riordino delle funzioni amministrative e regionali, di area vasta, delle forme associative dei Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative", sono state soppresse le Unioni Speciali dei Comuni, nonché gli Ambiti Territoriali Integrati e prevede che le funzioni in materia di politiche sociali sono conferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante convenzione (di cui all'art. 30, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267);
- **Con la L.R. 9 aprile 2015** "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", all'art. 265 si ribadisce che l'erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite la Zona Sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari;
- **Con il nuovo Piano Sociale Regionale** (adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1104 del 03/10/2016 e trasmesso all'Assemblea Legislativa per l'approvazione), al paragrafo 3.4.2. viene indicato che *"La convenzione per la gestione associata è lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale, cioè al Comune capofila della Zona Sociale"*;
- **Con la L.R. 17/08/2016 n. 10**, sono state apportate, tra l'altro, modifiche al Testo Unico della Sanità e Servizi Sociali (L.R. 11/2015) che, nel rispetto del disposto L.R. 10/2015, definiscono il nuovo modello organizzativo dell'area sociale che restituisce protagonismo alle 12 zone sociali, stabilendo che le funzioni in materia di politiche sociali sono esercitate dai comuni tramite il Comune capofila, attraverso la convenzione di cui all'art.30, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
- Con la L.R. 06/03/2023 n. 2, Disposizioni in materia di Amministrazione Condivisa, la Regione Umbria riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

CONSIDERATO CHE:

La Convenzione per la gestione associata, di cui all'art. 265 del TU 11/2015, è lo strumento prevalente attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona sociale ed individuano il Comune capofila della Zona sociale, che opera in luogo e per conto dei comuni deleganti, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del d.lgs. 267/2000, con la possibilità, quindi, di porre in essere anche atti a rilevanza esterna. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati a ogni effetto all'ente delegato. La Convenzione definisce:

- i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- le modalità di approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti sociali zonali;
- i servizi e le attività oggetto dell'esercizio associato;
- l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi e delle attività;
- le responsabilità amministrative e gestionali del Comune capofila;
- le modalità e i criteri secondo cui i Comuni deleganti contribuiscono alla Convenzione in termini di risorse economico-finanziarie, di personale e di risorse strumentali;
- le risorse umane e strumentali, ivi comprese le competenze tecniche (sociali, psico-sociali, pedagogicoeducative e di comunicazione sociale).

I Comuni della Zona Sociale n. 12 hanno indicato, sin dalla fase iniziale di cui al primo Piano Sociale Regionale (approvato con DCR n. 759/1999) il Comune di Orvieto quale comune capofila della Zona Sociale, che ha così assunto la responsabilità di coordinamento del processo di programmazione sociale territoriale e che tale ruolo è stato continuamente convalidato e per ultimo confermato dalla Conferenza dei Sindaci dell' 8/9/2023;

La presente convenzione per la gestione associata attribuisce al Comune capofila di Orvieto le responsabilità gestionali e tecniche dei servizi che ha assunto in relazione allo status di ente delegato provvedendo all'esercizio dei medesimi con la struttura tecnica-amministrativa (Ufficio del Piano di Zona), composto da tecnici dei Comuni della zona sociale e finalizzato al coordinamento tecnico-istituzionale e alla valutazione in itinere di quanto definito dall'accordo per la gestione associata.

In questi anni è stato realizzato un sistema di servizi ed interventi sociali articolato in differenti livelli di welfare e diversificato per target di età e aree tematiche, sostenuto da finanziamenti nazionali, regionali, europei e dai bilanci comunali e da altre fonti (enti e fondazioni);

DATO ATTO CHE:

- Negli incontri della Conferenza di Zona, i Sindaci, dopo aver condiviso una valutazione di quanto fin qui effettuato e aver individuato gli interventi e i servizi sociali, alla luce della normativa vigente, necessari a garantire ai cittadini e alle loro famiglie livelli di assistenza omogenei in tutta la Zona Sociale n. 12, anche con modalità innovative coerentemente con quanto stabilito nel PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)2021-2027 Asse Inclusion, hanno confermato il Comune di Orvieto quale Comune capofila della Zona Sociale n. 12 a cui conferire la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali e sociosanitari;
- In data 12 Dicembre 2023, La Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 12 ha esaminato e condiviso il testo della presente convenzione;

- Che i Comuni della Zona Sociale n. 12 hanno adottato, tramite Deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, un unico regolamento zonale di funzionamento ed accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e le modalità di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi;
- Che i citati Enti hanno approvato con le Deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

l'Amministrazione Comunale di Allerona, con Del. C.C. n. 32 del 29 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Baschi, con Del. C.C. n. 52 del 19 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio, con Del. C.C. n. 41 del 29 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Castel Viscardo, con Del. C.C. n. 42 del 27 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Fabro, con Del. C.C. n. 33 del 20 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Ficulle, con Del. C.C. n. 26 del 28 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Montecchio, con Del. C.C. n. 41 del 21 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Montegabbione, con Del. C.C. n. 3 del 30 gennaio 2024

l'Amministrazione Comunale di Monteleone d'Orvieto, con Del. C.C. n. 6 del 30 gennaio 2024

l'Amministrazione Comunale di Orvieto, con Del. C.C. n. 77 del 27 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Parrano, con Del. C.C. n. 37 del 29 dicembre 2023

l'Amministrazione Comunale di Porano, con Del. C.C. n. 38 del 20 dicembre 2023

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione

Articolo 2 – Modello di Governance

La Zona Sociale n. 12, di cui all'art. 268 bis della L.R. 11/2015, è l'articolazione territoriale corrispondente al territorio del Distretto sanitario, preposta alla gestione associata, mediante convenzione, degli interventi e dei servizi sociali da parte di Comuni (ai sensi della L.R. 10/2015 e della L.R. 11/2015, come modificata dalla L.R. 10/2016) ed è chiamata a garantire quanto disposto dal vigente Piano Sociale Regionale.

Il coordinamento politico e istituzionale della Zona Sociale n. 12 è garantito dalla Conferenza di Zona composta da tutti i Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona Sociale n. 12 o da loro assessori delegati, così come stabilito dall'art. 271 della L.R. 11/2015.

Articolo 3 – Finalità

Finalità della presente convenzione è la programmazione, organizzazione, gestione, erogazione, monitoraggio e verifica dei servizi ed interventi sociali di cui al successivo art. 4) attraverso lo strumento della gestione associata.

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e servizi sociali e costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli stessi sull'intero territorio della Zona Sociale n. 12.

In particolare con la presente convenzione vengono determinati:

- ✓ L'esercizio associato delle funzioni in materia di politiche sociali, di cui al successivo articolo 4, dei Comuni della Zona secondo i criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
- ✓ L'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza;
- ✓ L'integrazione con le altre politiche di welfare e, in particolare, con quelle abitative, sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- ✓ Le attività di monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni progettuali, dei servizi e degli interventi, nonché la rilevazione dei dati SISO ed altre banche dati informatiche e delle informazioni utili alla programmazione sociale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, ottimizzazione delle risorse e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Articolo 4 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio e la gestione coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività sociali, sociosanitarie, socio educative, socio lavorative, anche in relazione alla programmazione e gestione delle risorse FSE+ 2021-2027, PNRR, in coerenza con i vincoli normativi ed in raccordo con le politiche nazionali ed europee, attraverso modalità di co-progettazione co-programmazione nelle seguenti aree di intervento:

FAMIGLIA, INFANZIA, MINORI E GIOVANI

- Interventi di sostegno economico (di sussistenza, per l'inserimento, finalizzati, rimborsi spese);
- Emergenza e pronto intervento assistenziale (ospitalità temporanea);
- Emergenza abitativa;
- Interventi per le famiglie numerose;
- Interventi Fondo Politiche per la Famiglia
- Interventi contro il maltrattamento, abuso e violenza di donne e minori;
- Interventi contro lo sfruttamento e la tratta;
- Prevenzione e presa in carico del disagio adolescenziale e giovanile;
- Attivazione di progetti a valenza preventiva per giovani e minori a rischio
 - piani di intervento socio-educativo per adolescenti in difficoltà o in situazioni di devianza, anche in attuazione di provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria;
 - interventi socio-educativi per adolescenti e giovani;
- attuazione dei compiti di legge su richiesta della autorità' giudiziaria minorile ed ordinaria:
 - indagini sociali;
 - autorizzazione a contrarre matrimonio tra minori;
 - attuazione di interventi connessi ai provvedimenti limitativi della potestà genitoriale;
- segnalazione all'Autorità Giudiziaria Minorile per richieste di provvedimenti di opportuna tutela;
- assistenza domiciliare socio-educativa
- assistenza sociale alla gravidanza, maternità e procreazione responsabile;
- interventi di sostegno alla genitorialità;

- consulenza e sostegno per difficoltà connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali;
- consulenza e sostegno per problematiche di coppia, a supporto di attività di mediazione familiare connessa a situazioni conflittuali;
- attivazione, sostegno e raccordo della mutualità e della solidarietà familiare con particolare riferimento alla cura e alla educazione dei figli;
- elaborazione e proposte di progetti finalizzati all'integrazione sociale di genitori in situazione di emarginazione o difficoltà;
- affido familiare;
- interventi di promozione, sostegno e verifica dell'affido preadottivo;
 - adozioni nazionali ed internazionali;
- inserimento di minori in comunità educativo – assistenziali residenziali e diurne con pagamento delle rette di frequenza
- minori stranieri non accompagnati Progetto SAI
- pronto intervento sociale
- attuazione del programma AdI (assegno di inclusione ex RdC)

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

- assistenza domiciliare domestica e socio educativa
- interventi di sostegno economico
- soggiorni estivi a favore di adulti con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- trasporto sociale, per accedere ai centri riabilitativi e alle strutture sanitarie
- assistenza ed integrazione scolastica
- Servizio di accompagnamento al lavoro
- interventi per la vita indipendente
- interventi Legge 112/2016 "Dopo di Noi"
- Interventi Caregiver
- Progetto Home Care Premium
- Integrazione socio-sanitaria e P.R.I.N.A.
- Rette strutture per disabili psichici

ANZIANI

- promozione dell'invecchiamento attivo
- interventi di sostegno economico
- assistenza domiciliare di carattere sociale e sostegno alle famiglie con carichi di cura
- affidamento familiare
- pronto intervento sociale
- integrazione delle rette per l'inserimento in strutture residenziali e a ciclo diurno.
- Trasporto sociale
- Centro diurno – Casa di Quartiere

INTEGRAZIONE SOCIALE, POVERTÀ E DEL VOLONTARIATO

- reinserimento sociale post-penitenziario
- assistenza economica alle vittime del delitto
- servizio di integrazione sociale e lavorativa
- interventi sull'immigrazione
- sportello immigrazione
- integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione
- interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà
- pronto intervento sociale
- sostegno al volontariato e all'associazionismo sociale.

- progetti di prevenzione e riduzione del rischio.

Innovazione sociale

La programmazione sociale degli ultimi 10 anni in Umbria si è focalizzata su alcuni assi strategici che hanno cercato di rimettere al centro il sistema delle Autonomie Locali e di costruire una programmazione dal basso con proprie regole e strumenti. Si è, cioè, orientata su alcune direttrici che hanno riguardato le modalità di programmazione e di gestione associata, l'universalizzazione del sistema, la sussidiarietà e le modalità di partecipazione delle comunità territoriali, la regolazione degli interventi sociali pubblici e l'integrazione con le altre politiche. Oltre alla necessità di consolidare il quadro più generale del sistema, si intende approfondire quelle azioni su cui si fonda l'innovazione sociale in Umbria. Sulla scorta della definizione europea d'innovazione sociale (intesa come sviluppo e implementazione di nuove idee, di servizi e di modelli, per soddisfare le esigenze sociali e per creare nuove relazioni o collaborazioni, che rappresentino efficaci risposte alle pressanti richieste sociali), occorre coniugare la necessità di rendere più efficiente il sistema dei servizi sociali regionali, e di conseguenza quelli delle Zone Sociali, con il miglioramento delle capacità degli individui (singoli o associati) di agire. Tutto ciò si basa, da un lato, nel cercare di consolidare e di migliorare l'attuale assetto organizzativo e operativo del sistema sociale regionale e, dall'altro, nel far emergere, sostenere e sviluppare la creatività dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, delle comunità locali e delle imprese. Si tratta, cioè, di stimolare nuove idee che funzionino ("new ideas that work") in risposta a bisogni sociali ancora insoddisfatti e di stimolare sempre di più il ruolo attivo delle persone (consumatori e cittadini), ma anche di istituzioni e organizzazioni nella realizzazione concreta dei servizi e degli interventi in ambito sociale

Il POR FSE 2014-2020 ha attribuito particolare importanza alla sperimentazione di progetti di innovazione sociale: - interventi che hanno realizzato un effettivo cambio di paradigma anche attraverso l'innovazione tecnologica, centrato sullo sviluppo di nuove modalità di produrre contenuti, relazioni e attività economiche (modello "ecosistema" di innovazione sociale); - interventi che hanno ripensato e rigenerato spazi e idee capaci di attivare strumenti e praticare processi di produzione condivisi e partecipativi (per esempio: nuove modalità relazionali quali i Community Lab, finalizzati a sviluppare una "creatività innovativa metodologica"; il ricorso al crowdfunding e al crowd-working, oppure centri per l'innovazione come spazi e luoghi che riuniscono le persone per imparare, condividere e collaborare; HUB o Network per l'innovazione).

Interventi strutturali del PR FSE+ 2021-2027

Con DGR 983 del 27/09/2023 sono state approvate le linee strategiche del PR Umbria Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) n. 8610 finale del 23.11.2022 (CCI 2021IT05SFPR016) per la programmazione per l'avvio delle prime quattro azioni dell'Asse Inclusione, obiettivi specifici h9 e k);

- interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità, nell'ambito dell'obiettivo specifico k) del PR FSE+ 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: *"interventi educativi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia quando questa sia in situazioni di temporanea difficoltà e manifesti elementi possibili di rischio o pregiudizio per il minore. Si tratta di progetti flessibili e articolati su diverse opportunità educative e ricreative, legate anche alle sedi abituali di vita delle persone. Tra gli effetti attesi c'è l'elaborazione di progetti educativi personalizzati che prevedano tra i macro obiettivi quello di rendere il minore e la sua famiglia competenti e quindi promotori, a loro volta, di un cambiamento nella comunità di appartenenza, attivando così un circolo virtuoso che produca benessere sociale"*.

- Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE+ 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “ *Interventi finalizzati al coinvolgimento attivo del minore con disabilità, della sua famiglia, della scuola, della rete dei servizi socio-sanitari e del contesto territoriale, nella costruzione di risposte appropriate volte a perseguire la crescita della persona, della sua autonomia e della sua partecipazione attiva alla vita della comunità*”.
- Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità –SAL per adulti e giovani nell'ambito dell'Obiettivo specifico h) del PR FSE+ 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “*servizio di accompagnamento al lavoro quale servizio di supporto specialistico di secondo livello con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di inclusione socio-lavorativa e terapeutico riabilitativa di cittadini giovani o adulti esposti al rischio di esclusione sociale. Le finalità sono anche quelle di accrescere e consolidare la sicurezza, l'autostima personale e favorire l'assunzione di un ruolo attivo attraverso il potenziamento delle proprie “capacity-ability”, favorire il processo di integrazione socio-lavorativa collaborando con le realtà economiche, produttive e istituzionali, nonché quelle di individuare specifici contesti lavorativi in grado di accogliere e facilitare percorsi di accompagnamento, di apprendimento e di assunzione di responsabilità mediante l'attivazione di tirocini extra-curricolari anche con l'ausilio di operatori esperti della mediazione/ accompagnamento al lavoro*”.
- Inclusione sociale delle persone con disabilità- supporto alla vita indipendente e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico k) del PR FSE+ 2021-2027 azione denominata in D.I.A.: “*Inclusione sociale delle persone con disabilità (supporto alla vita indipendente e alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti)*” per la parte relativa alle progettualità in favore delle persone con disabilità ovvero per il supporto alla vita indipendente.

Articolo 5 - Obiettivi

La gestione associata, come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini e le loro forme aggregative alla co-programmazione e alla verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza, trasparenza, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi e degli interventi;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Articolo 6 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso la presente convenzione i Comuni della Zona Sociale n. 12 individuano il Comune di Orvieto quale Comune capofila e gli conferiscono la delega per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4 del presente atto.

Il Comune capofila, al quale competono le responsabilità gestionali e tecniche relative a quanto previsto dalla presente convenzione, è tenuto a provvedere all'organizzazione e alla gestione amministrativa dei servizi, sia in forma diretta che attraverso l'affidamento a terzi, realizzando le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni, nel rispetto della normativa e osservando i principi di efficienza ed efficacia e dell'economicità gestionale.

La titolarità delle funzioni rimane in capo a ciascuno dei Comuni deleganti.

Tutti gli atti che non siano puramente gestionali, approvati dal Comune capofila in virtù della presente convenzione, dovranno acquisire il parere preventivo favorevole degli enti sottoscrittori.

Per quanto riguarda inoltre eventuali materie sociali e socio educative che rivestono rilevanza strategica per la programmazione unitaria della Zona sociale n. 12, pur non rientranti nelle attività previste all'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni comunali interessate si impegnano a concordare indirizzi comuni condividendo specifici accordi.

Infine si ribadisce l'impegno attivo degli Enti della Zona sociale per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, in coerenza con quello assunto dallo Stato e dalla regione dell'Umbria, quale elemento determinante per costruire un sistema di coinvolgimento e partecipazione attiva delle associazioni di persone con disabilità e loro famiglie e per definire in maniera condivisa adeguate politiche sociali.

Articolo 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste nella presente convenzione e nel Piano di Zona e provvedere ai pagamenti a fornitori e gestori di servizi;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede all'attuazione del Piano di Zona e ad apportare le necessarie modifiche allo stesso, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza di Zona;
- rappresentare la Zona Sociale presso enti ed amministrazioni.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza di Zona, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente alla Conferenza stessa sull'andamento delle attività previste in convenzione.

Articolo 8 – Conferenza di Zona

La funzione di indirizzo programmatico e politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona e degli interventi previsti nella presente convenzione è di competenza alla Conferenza di Zona.

La Conferenza di Zona, di cui alla L.R. 11/2015, è formata dai Sindaci dei Comuni aderenti.

Alle riunioni della Conferenza di Zona partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano (Responsabile Sociale di Zona) ed il Dirigente del Settore Sociale e del Settore Economia e finanze del Comune capofila e su invito il Direttore Generale della USL Umbria 2, Il Direttore del Distretto, il Coordinatore Socio-sanitario della USL Umbria 2 o altri su decisione della stessa Conferenza di Zona a seconda delle necessità e degli argomenti trattati.

La Conferenza di Zona è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune capofila. Le competenze della Conferenza di Zona sono individuate all'art. 271 della L.R. 11/2015 ss.mm.ii. Il funzionamento della Conferenza di Zona è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dalla stessa Conferenza.

Articolo 9 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti alla presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, si sono già dotati di un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, di cui all'art. 268 bis della L.R. 11/2015 ss.mm.ii..

L'Ufficio di Piano è composto da tecnici dei comuni afferenti all'area sociale o amministrativo/contabile dei comuni facenti parte della Zona sociale, nominato da ogni ente aderente alla convenzione ed è coordinato dal Responsabile Sociale di Zona.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Il Comune capofila provvede all'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione ed a quelli del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a. elaborare le proposte di regolamento d'accesso e di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali, da sottoporre alla valutazione della Conferenza di Zona e all'approvazione da parte dei competenti organi comunali e/o sottoporre proposte di modifica/integrazione a regolamenti già in essere;
- b. predisporre atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi normativa vigente in materia (definizione di bandi, gare d'appalto, ecc.), compresa la responsabilità delle procedure amministrative connesse alla programmazione, alla gestione, al controllo, alla rendicontazione delle risorse finanziarie;
- c. la responsabilità gestionale e contabile dei servizi di cui al precedente articolo 4, per cui disporrà di un budget costituito dai fondi indicati al successivo articolo 14;
- d. curare la stesura del Piano di Zona;
- e. provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- f. il supporto tecnico alle azioni di concertazione territoriale finalizzate alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano sociale di zona;
- g. predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni pubbliche;
- h. provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari alla lettura del territorio, in termini di rischi e fragilità, di risorse e opportunità, anche grazie al necessario coinvolgimento degli Uffici della cittadinanza;
- i. il raccordo con la Regione dell'Umbria;
- j. l'implementazione e la messa a regime del sistema informativo regionale (SISO) e di quello nazionale relativo all'ex Casellario dell'Assistenza INPS, oggi SIUSS, al fine di sviluppare flussi di dati informativi coerenti e omogenei nel territorio zonale finalizzati a fornire elementi utili alla programmazione di interventi e servizi sociali;
- k. l'implementazione dei sistemi informativi già esistenti e in via di realizzazione (SIRU, SISO, SINA, SINBA, SIM, SIUSS, SIOSS, SOSE), finalizzati alla produzione dei flussi informativi;
- l. formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti alla Conferenza di Zona in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività

- previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- m. relazionare annualmente alla Conferenza di Zona sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - n. esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
 - o. curare il coordinamento degli Uffici della Cittadinanza al fine sia di garantire l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio dell'ambito, sia di fornire agli stessi Uffici il supporto tecnico-amministrativo necessario al loro funzionamento.

Per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune capofila, attraverso l'Ufficio di Piano, provvede ad espletare tutte le procedure, per il loro affidamento a terzi, con valenza per tutta la Zona Sociale n. 12 nel rispetto degli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE + 2021-2027.

Articolo 10 – Responsabile dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è coordinato dal Responsabile Sociale di Zona ed è nominato dalla Conferenza di Zona con atto del comune capofila ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento. Il Responsabile viene individuato mediante l'attivazione avvisi pubblici di selezione del personale.

Articolo 11 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio della Zona Sociale, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dalla Conferenza di Zona;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività amministrative.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete la predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti le attività del Piano di Zona, tenendo conto anche di quanto sarà disciplinato dalle linee del Nuovo Piano Sociale Regionale, nonché di quelle previste alla presente convenzione, compresi tutti gli atti riferiti alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dalla Conferenza di Zona.

Articolo 12 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività, dirette o indirette, legate alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente convenzione e del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento dell'intero sistema sociale territoriale, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Articolo 13 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Articolo 14 – Sistema di finanziamento

Il sistema di finanziamento della rete degli interventi e dei servizi sociali previsti all'art. 4 della presente convenzione è sostenuto da risorse economiche provenienti da vari livelli istituzionali (nazionali, regionali, comunali e comunitari) e da altri enti territoriali e nazionali con funzione sociale, come di seguito indicato:

- a) **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ex legge 328/2000**
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni anno assegna il FNPS alle regioni. La regione dell'Umbria, con specifico atto di programmazione lo ripartisce congiuntamente a quello regionale tra i Comuni capofila delle 12 Zone sociali (ai sensi dell'art. 268 della L.R. 11/2015);
- b) **Finanziamenti collegati a specifiche progettazioni (Progetto Home Care Premium (INPS), Fondi per le Famiglie, Pari Opportunità, Politiche giovanili, ecc.)**
- c) **Fondo Regionale per la non autosufficienza e Fondo Nazionale per la non autosufficienza**
Il Fondo regionale per la non autosufficienza, al quale concorrono anche le risorse del Fondo Nazionale per la non autosufficienza, assegnato alle ASL dell'Umbria ed alle Zone Sociali, per la programmazione congiunta del Piano Operativo Locale del Piano Regionale per la Non Autosufficienza (P.R.I.N.A.);
- d) **Fondo Sociale Regionale**
La regione dell'Umbria annualmente assegna le risorse economiche relative al F.S.R. congiuntamente a quelle nazionali, ai Comuni capofila delle 12 Zone sociali, tenendo conto di specifici indicatori (popolazione residente ed elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto) ai sensi degli art. 268, 356 e 357 della L.R. 11/2015;
- e) **Fondi provenienti dalla misura/strategia delle Aree interne (per quanto di competenza dei 12 comuni della Zona Sociale)**
- f) **Fondo Sociale Europeo FSE + 2021-2027**
La nuova programmazione dei fondi strutturali europei ricomprende per il periodo 2021-2027 il PR Umbria Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027 Asse inclusione obiettivi specifici h) e k) da attuare su scala territoriale a livello di Zona Sociale.
- g) **Finanziamenti derivanti da specifici accordi territoriali con Enti e Fondazioni**

- h) **Finanziamenti provenienti dai bilanci dei Comuni della Zona Sociale n. 12 (quota capitaria)**
- i) **Quota proveniente dalla compartecipazione al costo dei servizi degli utenti.**
- j) **Fondo di solidarietà Comunale**
- k) **Quota Servizi Fondo Povertà**
- l) **Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l'Asilo (SAI)**

Articolo 15 - Rapporti finanziari

Le risorse provenienti dal FNPS e dal FSR, di cui al precedente articolo e trasferite con specifici atti regionali al Comune di Orvieto, capofila della Zona Sociale n. 12, vengono destinate a sostenere i costi degli interventi e dei servizi previsti all'art. 4 della presente convenzione.

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune della Zona Sociale n. 12 al finanziamento dei servizi e degli interventi di cui alla presente convenzione (quota capitaria) viene quantificata in sede di Conferenza di Zona entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Eventuali variazioni della quota capitaria durante l'anno, derivante dell'importo della quota capitaria saranno decise in sede di Conferenza di Zona, sulla base di una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio di Piano che ne ravvisi la motivazione e ne quantifichi la necessità.

Le quote relative a ciascun Comune sono corrisposte al comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo ed il 31 luglio di ciascun anno.

Il rendiconto finanziario è approvato dalla conferenza di Zona e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 16 – Rapporti finanziari e adempimenti relativi alle risorse FSE + 2021-2027

Per quanto attiene ai rapporti finanziari e gli adempimenti inerenti la gestione ed il controllo delle risorse FSE+ si rinvia all'accordo di collaborazione, ex art. 15 L. 241/1990, tra il Comune capofila di questa Zona sociale e la Regione Umbria, per la realizzazione degli interventi finanziati dal FSE+, di cui al precedente art. 14 e tenuto presente quanto previsto dalla normativa vigente.


Articolo 17 - Monitoraggio e verifica

L'attività sociale della Zona è monitorata e verificata attraverso specifiche azioni da parte dell'Ufficio di Piano.


L'Ufficio di Piano predispone semestralmente alla Conferenza di Zona una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse, all'utenza dei servizi, ai punti di forza e di criticità riscontrati, all'incidenza di particolari bisogni, ecc.

Articolo 18 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione,



saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.



Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.


In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Terni, ai sensi dell'art.810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.



Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.


Articolo 19 – Durata



La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2030 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 20 – Revisione e/o modifica

In presenza di situazioni che determinano impatti sulla programmazione regionale e territoriale, la presente convenzione può essere oggetto di modifica.



Il Comune capofila, nei casi e con le modalità previste dalla legge può rinunciare al ruolo di comune capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE+ e per le quali, quindi, il Comune rimane beneficiario responsabile.

Articolo 21 - Spese contrattuali













La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.



Articolo 22 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed alla L.R. 11/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

- P'Amministrazione Comunale di **Allerona**, il Sindaco, Sauro Basili 
- P'Amministrazione Comunale di **Baschi**, il Sindaco, Damiano Bernardini 
- P'Amministrazione Comunale di **Castel Giorgio**, il Sindaco, Andrea Garbini 
- P'Amministrazione Comunale di **Castel Viscardo**, il Sindaco, Daniele Longaroni 
- P'Amministrazione Comunale di **Fabro**, il Sindaco, Diego Masella 
- P'Amministrazione Comunale di **Ficulle**, il Sindaco, Luigi Maravalle 
- P'Amministrazione Comunale di **Montecchio**, il Sindaco, Federico Gori 
- P'Amministrazione Comunale di **Montegabbione**, il Sindaco, Fabio Roncella 
- P'Amministrazione Comunale di **Monteleone d'Orvieto**, il Sindaco, Angelo Larocca 
- P'Amministrazione Comunale di **Orvieto**, il Sindaco, Roberta Tardani 
- P'Amministrazione Comunale di **Parrano**, il Sindaco, Valentino Filippetti 
- P'Amministrazione Comunale di **Porano**, il Sindaco, Marco Conticelli 

Orvieto, li 31 gennaio 2024



